Sent. n. 45/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Luigi CIRILLO — Presidente

dr. Rocco LOTITO — Consigliere relatore

dr.ssa Maria Gabriella DODARO — Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 9308 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione, nei confronti di Suriano Patrizia (c.f. SRNPRZ63E71G786V), elettivamente domiciliata presso lo studio dall'avv. Graziantonio Quinto in Policoro (MT) alla via Medaglia D'Oro Sinisi, n. 43 (PEC: quinto1173@cert.avvmatera.it).

Visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

udito, nella pubblica udienza del 14 luglio 2026, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero nella persona del dott. Andrea Luberti, che concludeva come da verbale di udienza;

premesso in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 19 febbraio 2026 (e notificato in pari data al convenuto al domicilio eletto) la Procura regionale conveniva in giudizio Suriano Patrizia in ordine ad un'ipotesi di danno erariale derivante dall'indebita percezione di contributi comunitari in agricoltura emersa dalla segnalazione, pervenuta in data 25.07.2024, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera.

Da tale segnalazione si evinceva, infatti, che era stata esercitata l'azione penale nei confronti dell'odierna convenuta perché la stessa, con raggiri ed artifizi, inducendo in errore l'AGEA di Roma, aveva illecitamente percepito contributi pari a euro 14.394,26 rientranti nelle misure di sostegno all'agricoltura erogate dall'Unione Europea nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC).

Dall'esposizione in fatto contenuta nell'atto introduttivo, e dalla documentazione allo stesso allegata, si evince quanto segue.

Con contratto di acquisto con patto di riservato dominio, stipulato in data 11.05.2005 con l'ISMEA, la sig.ra Suriano acquisiva la disponibilità di terreni siti in Montalbano Jonico e censiti in catasto al foglio 38 particelle 530, 684/A, 684/B, 685, 173 e 176 che inseriva nel proprio fascicolo aziendale ed utilizzava per percepire contributi comunitari anche dopo la definitiva risoluzione di tale contratto con sentenza del Tribunale di Roma nr. 12244/2013 del 03.06.2013.

Nell'atto introduttivo, in particolare, si rappresentava che, dichiarando illegittimamente di avere la disponibilità dei predetti terreni, l'odierna convenuta in data 06.10.2020 otteneva, a mezzo bonifico sul conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Agenzia di Scanzano Jonico, indebitamente l'erogazione di contributi per l'importo di euro 6.443,20, per la Campagna agricola 2017, di euro 3.119,75, per la Campagna agricola

2018, e di euro 4.831,31, per la Campagna agricola 2019.

Dopo aver acquisito dalla Procura della Repubblica il fascicolo degli atti delle indagini preliminari, ritenendo sussistenti il danno erariale, corrispondente alle somme indebitamente erogate di cui sopra si è detto, e gli altri presupposti della responsabilità amministrativa, in data 13/11/2025 il PM notificava invito a dedurre alla sig.ra Suriano che, in data 18/12/2025, per il tramite del proprio difensore depositava le proprie deduzioni difensive (contenute in un atto denominato "istanza di proroga"); con queste, per quanto riportato nell'atto introduttivo, evidenziava l'assenza di dolo, essendo la condotta contestata tuttalpiù riconducibile "…*a mera colpa per mancato tempestivo aggiornamento del fascicolo, in un contesto di continuità gestionale e di affidamento sulla disponibilità materiale dei fondi*", e dichiarava di voler pagare la somma pretesa quale danno erariale, presentando la relativa istanza all'Ente danneggiato.

Il Requirente, riferendo di non essere a conoscenza di alcun esito satisfattivo delle ragioni erariali che potesse inibire l'instaurazione del giudizio, in data 18/2/2026 emetteva atto di citazione con il quale evidenziava che, in conseguenza della risoluzione del contratto, la convenuta aveva perso il titolo per inserire i terreni acquistati dall'ISMEA con patto di riservato dominio quale presupposto per la richiesta di contributi comunitari; sotto il profilo soggettivo rappresentava che «*La presentazione di dichiarazioni non veritiere, reiterate e funzionali all'ottenimento dei contributi, infatti, costituisce di per sé un indice significativo della sussistenza del dolo e della volontà di occultare l'assenza dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio*».

Ritenendo, in definitiva, sussistere tutti gli elementi fondanti la responsabilità amministrativa, la Procura chiedeva condannarsi la convenuta, a titolo di dolo,

al pagamento della somma di euro 14.394,26 in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con maggiorazione di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

2. All'odierna pubblica udienza, data per letta la relazione di causa previa acquisizione del consenso del P.M., quest'ultimo confermava la richiesta di condanna della convenuta già formulata nell'atto introduttivo, concludendo, altresì, per la non contumacia della stessa ritualmente costituitasi in sede di invito a dedurre.

DIRITTO

3. Come riferito in fatto, la Procura contesta alla convenuta comportamenti illeciti intesi all'indebita percezione di finanziamenti comunitari in agricoltura, in quanto ottenuti in assenza di un valido titolo per la conduzione dei terreni oggetto di contributi.

4. Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia della convenuta Suriano Patrizia, che non si è costituita nel presente giudizio con deposito di comparsa di risposta come previsto dall'art. 90 c.g.c. – in forza del quale non si può considerare come costituzione l'istanza di proroga del 18/12/2025, presentata nella fase preprocessuale a seguito dell'invito a dedurre, in mancanza di apposito atto depositato, in conseguenza dell'invito a comparire e a costituirsi di cui all'art. 86, comma 2, lett. g) – benché l'atto di citazione in giudizio e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione siano stati alla stessa regolarmente notificati in data 19/2/2026, ai sensi dell'art. 88, comma 5, cgc, presso l'indirizzo pec dell'avv. Graziantonio Quinto (quinto1173@cert.avvmatera.it), indicato in fase istruttoria.

5. Nel merito la pretesa risarcitoria appare fondata per le ragioni di seguito

illustrate.

Si premette che, in materia di erogazioni comunitarie in campo agricolo, la maggior parte degli aiuti sono stati progressivamente disaccoppiati dalla produzione agricola (cfr. i Reg.ti CE n. 1782/2003 e n. 73/2009) e assoggettati al rispetto di determinate condizionalità (in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali), a pena di riduzioni dei pagamenti o esclusione dal beneficio del sostegno diretto (cfr. art. 6 e ss. del Reg. (CE) n. 1782/2003). L'incentivo economico erogato al beneficiario è calcolato sulla base della media dei contributi ricevuti negli anni precedenti ed è legato, in linea di massima, all'estensione della superficie aziendale complessivamente destinata ad attività. Per ricevere il beneficio, poi, l'interessato deve presentare ogni anno la Domanda Unica di Pagamento direttamente o per il tramite di un Centro Assistenza Agricola (CAA).

A partire dall'annualità 2015 il sistema del disaccoppiamento è stato superato e collegato ad obiettivi specifici e pagamenti multifunzionali (cfr. il Reg. (CE) n. 1307/2013).

Ai fini del conseguimento dell'aiuto, non è sufficiente che il richiedente abbia la materiale disponibilità dei terreni o ne provveda alla coltivazione di fatto, essendo invece necessario che detta disponibilità scaturisca da uno dei titoli giuridici previsti derivanti da appositi contratti di conduzione, da documentarsi con le forme previste, e ciò al fine di attribuire correttamente le risorse e di semplificare il controllo (cfr. *ex multis* Sez. I App. n. 173/2021, Sez. II app. n. 103/2023, n. 254/2020, n. 154/2020; Sez. III app. n. 113/2019).

Come evidenziato da questa Sezione, «*Detti titoli, anche in considerazione degli obblighi gravanti sui titolari delle superfici in forza del principio di*

condizionalità, non possono all'evidenza essere surrogati dalla esistenza di relazioni di fatto del soggetto, che auspica l'erogazione di contributi comunitari, con il fondo (in questi termini Sez. Sicilia, sentenza n. 3331 del 2013)», con la conseguenza «…*che per l'ordinamento nazionale le particelle a disposizione dell'agricoltore siano da intendere quelle per le quali sussista un valido "titolo di conduzione"*…» (cfr. sentt. n.83/2025 e 8/2020).

Per ciascuna azienda iscritta alla relativa anagrafe, il DPR n. 503/1999 prevede la necessità della comunicazione del titolo di conduzione e dell'individuazione catastale degli immobili (cfr. art. 3), con l'obbligo di confermarne l'attualità ovvero di comunicare le eventuali variazioni o integrazioni (cfr. art. 9), costituendo la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale (cfr. art. 10).

Nella fattispecie per cui è causa, la convenuta ha beneficiato di contributi agricoli sulla base del dichiarato possesso di terreni acquistati dall'ISMEA che, però, erano rientrati nella proprietà del predetto istituto a causa dell'inadempienza contrattuale della acquirente.

Per pacifica giurisprudenza tanto della Corte di Cassazione quanto del giudice contabile, tra l'amministrazione erogante e la persona fisica o giuridica destinataria della risorsa pubblica si instaura un rapporto di servizio di tipo funzionale o anche semplicemente un rapporto di fatto, che in tutti i casi di indebita percezione, distrazione o cattiva utilizzazione, per la natura del danno arrecato all'ente pubblico, risulta idoneo a radicare la giurisdizione contabile.

Sussiste, inoltre, innegabilmente l'elemento della materiale condotta illecita che è consistita nel caso di specie nella presentazione di dichiarazioni fraudolente,

attestanti la disponibilità giuridica dei terreni quale falso presupposto per l'attivazione del contributo.

Dal fascicolo degli atti delle indagini preliminari, riversato nel presente giudizio, è infatti emerso che:

- con contratto di compravendita con patto di riservato dominio stipulato l'11/05/2005, rep. 7861, racc. 2837, la sig.ra Patrizia Suriano ha acquistato i terreni ricadenti in agro del comune di Montalbano Jonico e censiti in catasto al foglio 38 particelle 530, 684/A, 684/B, 685, 173 e 176, per una estensione di ettari 15.56.76, senza però corrispondere il prezzo nella misura pattuita;

- a seguito di sentenza n. 12244/2013 del 03.06.2013 del Tribunale Civile di Roma – con la quale, in conseguenza del mancato pagamento di due annualità delle rate del prezzo, per l'importo di euro 88.849,90, il predetto contratto è stato dichiarato risolto – i predetti terreni sono tornati nella disponibilità di ISMEA (nel giudizio civile la sig.ra Suriano risulta costituita, sia pur tardivamente);

- con nota n. 0006792 del 24/02/2022 l'ISMEA ha comunicato, tra l'altro, alla sig.ra Suriano, con riferimento alla istanza di rinuncia agli effetti della sentenza di cui sopra, che, non essendo stato perfezionato il pagamento necessario all'affrancazione del fondo, la pratica era stata definitivamente archiviata e erano state avviate le attività finalizzate alla vendita del fondo tramite Banca delle Terre Agricole;

- che, ciononostante, pur essendo a conoscenza che i terreni acquistati da ISMEA non fossero più nella sua legittima disponibilità, l'odierna convenuta li ha inseriti nel proprio fascicolo aziendale richiedendo, ed ottenendo, con DOM. SVI.RUR. REG. CE 1305/13 n. 74240297791 del 07.06.2017 l'importo non

dovuto di euro 6.443,20, con la DOM. SVI.RUR. REG. CE 1305/13 n. 84240924393 del 18/06,2018 l'importo non dovuto di euro 3.119,75, e con la DOM. SVI.RUR. REG. CE 1305/13 n. 94240462609 del 09.05.2019 l'importo non dovuto di euro 4.831,31.

L'odierna convenuta, pertanto, ha dichiarato il possesso di terreni che non erano nella sua disponibilità, così inducendo l'ente pagatore in errore in merito alla sussistenza dei presupposti giuridici che avrebbero dovuto fondare il pubblico finanziamento.

Di conseguenza, in mancanza del necessario presupposto costituito da un titolo giuridico legittimo di detenzione, essendo, come si è detto, irrilevante il possesso di fatto dei terreni in questione, nella fattispecie risultano oggettivamente effettuate erogazioni indebite alla sig.ra Suriano per il complessivo importo di € 14.394,26.

Incontrovertibile è anche la sussistenza del dolo e del nesso di causalità, attesa la dimostrata intenzionalità del comportamento della convenuta la quale, al fine di conseguire le erogazioni, ha dichiarato falsamente la qualità di conduttore dei terreni agricoli, di cui non aveva più la legittima disponibilità a seguito di risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio dell'11/05/2005, inducendo in tal modo in errore l'AGEA in ordine al possesso dei requisiti per ottenere la corresponsione degli aiuti comunitari a sostegno degli agricoltori, integrando comportamenti potenzialmente rilevanti anche penalmente.

Si consideri, inoltre, che nel fascicolo Agea relativo alla consistenza aziendale, versato agli atti, infatti, la Signora Suriano ha espressamente dichiarato "*sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, che le*

suddette informazioni descrivono puntualmente la situazione aziendale e che corrispondono alla realtà; tali informazioni sono coerenti con i documenti forniti dal sottoscritto per la costituzione e l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale". L'attestazione del falso è dunque prova incontrovertibile del dolo della convenuta.

Circa la quantificazione del danno, come precedentemente rilevato, esso è pari all'intero importo di € 14.394,26 conseguito a titolo di aiuto dalla convenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Tale danno è concreto ed attuale fino all'effettivo recupero delle somme da parte di AGEA, risultando allo stato non provato alcun effettivo seguito della manifestata intenzione della convenuta di pagare la predetta somma all'Ente danneggiato.

In conclusione, alla luce della complessiva ricostruzione come sopra effettuata, la convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno erariale nella predetta misura in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale organismo pagatore e di coordinamento per i fondi europei agricoli.

La condanna a titolo di dolo esclude, per consolidata giurisprudenza, l'esercizio del potere riduttivo.

6. - Trattandosi di obbligazione di valore, il danno va liquidato applicando alle somme predette la rivalutazione monetaria, condannando la convenuta al pagamento di quest'ultima, da calcolarsi applicando sulla somma dovuta gli indici ISTAT, a decorrere dalla data di ogni pagamento indebito fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; sono altresì dovuti, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli interessi legali, da calcolarsi sulla somma rivalutata dovuta dal deposito della presente decisione fino al soddisfo.

7. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da nota

segretariale a margine della presente decisione ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 5 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte, così decide:

a) condanna Suriano Patrizia al pagamento, in favore della AGEA, della somma di € 14.394,26 oltre rivalutazione monetaria e degli interessi legali, nei sensi e limiti di cui in motivazione;

b) condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da nota segretariale a margine alla presente sentenza.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 14 luglio 2026.

L'estensore	Il Presidente
f.to digitalmente	f.to digitalmente
(Rocco LOTITO)	(Luigi CIRILLO)

Depositato in Segreteria il 28 agosto 2026

Il Segretario del Collegio

Dott.ssa Angela Micele

firmato digitalmente